



Comune di Preci
Provincia di Perugia

AREA TECNICA UFFICIO OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI DEMANIO

Piazza Marconi, n. 1 - 06047 - PRECI (PG)

Telefono 0743 - 93789

Fax 0743 - 937827

comune.preci@postacert.umbria.it

operepubbliche@comune.preci.pg.it

DECRETO DEL SINDACO N. 17 DEL 26 NOV. 2020

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI
DECRETO PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DI AREE
UTILIZZABILI PER L'ISTALLAZIONE DI STRUTTURE DI EMERGENZA PER
USO FALEGNAMERIA.

PREMESSO:

- che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;
- che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;
- che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245,

convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- Che con il D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 03 agosto 2017 n. 123, all'art. 16-sexies, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;
- Che con la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato prorogato al 27/08/2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile;
- Che con la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;
- Che con Legge n. 156 del 12 Dicembre 2019, sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 Dicembre 2016, n. 229 attraverso l'inserimento del comma 4-quater, con il quale si proroga lo stato di emergenza fino al 31 Dicembre 2020;

PREMESSO INOLTRE,

- che gli eventi sismici di cui sopra hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche, determinando lo sgombero (mediante adozione di ordinanze di delimitazione di zona rossa) dell'area di Preci capoluogo e di diverse frazioni;
- che a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici rilevatori (squadre AEDES e squadre Fast) risultano numerose abitazioni private inagibili e inutilizzabili, oltre agli edifici pubblici che ospitavano attività produttive nella zona P.I.P. sita in loc.tà "IL Lago";
- che l' Art. 3 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016 recita " *Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all'art. 3 comma 5 della citata Ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonché alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e*

delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile , nonché all'acquisizione, anche mediante noleggio ed all'istallazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo”

- che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 8852 del 30/08/2018 ha stabilito di procedere alla realizzazione dell'intervento di delocalizzazione temporanea dell'attività artigianale della falegnameria ubicata nell'immobile distinto in Catasto al FG. 16 Part. n. 242, oggetto di Ordinanza Sindacale di inagibilità n. 192 del 14/11/2016:

PRESO ATTO

- che l'Ufficio Tecnico Comunale settore Opere Pubbliche e Demanio con nota del 26/11/2020 Prot.Com.le n. 8428/20 indirizzata al Sindaco invita lo stesso ad emettere il decreto di occupazione temporanea d'urgenza relativo all'occupazione delle aree distinte al FG. 26 Part. n. 100/p e 101/p;

RITENUTO:

- Richiamare l' Ordinanza Sindacale n. 192 del 14/11/2016 riguardante l'immobile distinto in Catasto al Fg. 16 Part. 242;
- Necessario provvedere alla delocalizzazione provvisoria della attività ivi relativa alla falegnameria presente nell'immobile sgomberato , al fine di consentire la prosecuzione dell'attività artigianale in questione, per il periodo necessario agli interventi di riparazione;

DATO ATTO:

che l'Amministrazione comunale ha preso atto delle comunicazioni dell'ufficio tecnico comunale d'intesa con la Regione e sulla base dei fabbisogni rilevati, all'individuazione dell' area dove procedere alla localizzazione della struttura di emergenza ad uso Falegnameria per la prosecuzione dell'attività artigianale in questione, per il periodo necessario agli interventi di riparazione;

VISTA la relazione del Servizio Geologico della Regione dell'Umbria pervenuta al Prot. Com.le al n. 7173/20 del 16/10/2020 che evidenzia l'idoneità delle aree individuate dall'Amministrazione comunale dal punto di vista funzionale e idrogeologico, con le seguenti prescrizioni : “ l'area di imposta della falegnameria debba essere rialzata rispetto al piano di campagna di 30 cm. “ ;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito di una generale ricognizione del territorio comunale, può essere considerata idonea alla funzione di che trattasi, per la conformazione morfologica, l'estensione, la posizione strategica e la vicinanza al centro dell' abitato di Preci, l'area di seguito indicata:

PRECI CAPOLUOGO AREA DELOCALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE A FALEGNAMERIA

- 1) 26 Particella 101/p. Sup. mq 2240,00 di cui mq. 2067,00 Qualità/ classe Seminativo 3 e mq. 178 Qualità/Classe Prato irriguo 2, con destinazione urbanistica Zona “E” Vincolo art. 142 del Dlgs n. 42/04 e vincolo stradale- superficie da occupare circa mq.850,00;
- 2) Foglio 26 Particella 100/p. Sup. mq 2560,00 di cui mq. 2169,00 Qualità/ classe Seminativo 3 e mq. 391,00 Qualità/Classe Prato irriguo 1, con destinazione urbanistica Zona “E” Agricoltura Vinco Art. 142 Dlgs n. 42/04- superficie da occupare circa mq. .810,00;

Proprietà : Foglio 26 Part. 101p. -100p. :

1) Madzoski Zoran nato in Macedonia il 11/09/1967, residente a Preci via Norcia snc ,
comproprietario per 1/2;

2) Madzoska Zaklina nata in Macedonia il 31/07/1975, residente a Spoleto Via Filosofi n. 42
comproprietario per 1/2 ;

Considerato che l'occupazione d'urgenza di tali aree risponde ad esigenze di grave e indifferibile
necessità pubblica al fine di garantire in tempi brevi la realizzazione di una struttura prefabbricata da
adibire a falegnameria a seguito di delocalizzazione della attività resasi necessaria per l'inagibilità
della originaria sede ubicata in nella Zona PIP loc.tà "IL Lago";

VISTO il decreto legge 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ocdpc n° 388 del 26/08/2016 e, in particolare:

1) l'art. 5 comma 1, nella parte in cui consente la specifica deroga al DPR 327 dell'08/06/2001;

2) l'art. 6, concernente specifiche modalità in tema di occupazione di urgenza di terreni di
proprietà privata, prescindendo da ogni altro adempimento, procedendo alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza
di due testimoni;

- Visto l'art. 3 dell'Ocdpc n° 389 del 28/08/2016, concernente procedure acceleratorie degli strumenti
urbanistici vigenti;

- Vista l'Ocdpc n°394 del 19/09/2016 – "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all'eccezionale evento sismico";

- Visto l'art. 2 del Decreto Legge 205/2016 e l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n°
408/2016 art. 3;

- Visto l'art. 835 del Codice Civile che stabilisce la possibilità per l'Autorità amministrativa beni
mobili e immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

- Visto il D.P.R 327/01 e smi;

- Visto l'art. 54 del Decreto L.gvo 267 del 18/08/2000 e smi;

-Vista la Legge 241/90 e smi;

DECRETA

Art. 1

Di prendere atto della relazione dell'ufficio tecnico e per le ragioni di cui alle premesse e al fine di
consentire l'installazione di strutture abitative di emergenza e strutture destinate a servizi alla
collettività in conseguenza degli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e giorni
seguenti, vengono, con effetto immediato, requisite ed occupate in uso ed in via temporanea d'urgenza
per un periodo di **mesi trentasei (36)**, salvo proroga, le seguenti aree:

**PRECI CAPOLUOGO AREA DELOCALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE A
FALEGNAMERIA**

- 1) 26 Particella 101/p. Sup. mq 2240,00 di cui mq. 2067,00 Qualità/ classe Seminativo 3 e mq. 178 Qualità/Classe Prato irriguo 2, con destinazione urbanistica Zona "E" Vincolo art. 142 del Dlgs n. 42/04 e vincolo stradale- superficie da occupare circa mq. 850,00;
- 2) Foglio 26 Particella 100/p. Sup. mq 2560,00 di cui mq. 2169,00 Qualità/ classe Seminativo 3 e mq. 391,00 Qualità/Classe Prato irriguo 1, con destinazione urbanistica Zona "E" Agricoltura Vinco Art. 142 Dlgs n. 42/04- superficie da occupare circa mq. 810,00;

Proprietà : Foglio 26 Part. 101p. -100p. :

1) Madzoski Zoran nato in Macedonia il 11/09/1967, residente a Preci via Norcia snc , comproprietario per 1/2;

2)Madzoska Zaklina nata in Macedonia il 31//07/1975, residente a Spoleto Via Filosofi n. 42 comproprietario per 1/2 ;

Art. 2

Per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, l'occupazione può essere protratta fino a mesi 36 (trentasei), prorogabili per ulteriori mesi 36 (trentasei) dalla data di immissione nel possesso e comunque come risulterà dall'apposito verbale. Con successivo provvedimento si procederà alla determinazione e la liquidazione delle indennità di occupazione spettante.

Art. 3

Il soggetto occupante notifica al proprietario del fondo l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora. In caso di irreperibilità dei soggetti aventi diritto l'avviso di convocazione è affisso all'Albo pretorio del Comune: tale pubblicazione assolve all'onere della notifica.

Art. 4

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, il soggetto occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso e all'eventuale atto di liberatoria degli interessati, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

Art. 5

L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di restituzione del terreno. A tale scopo l'Ente occupante trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, con tutti gli atti necessari. Le aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'occupazione dopo che saranno venuti meno i motivi di urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento.

Art. 6

L'Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso, con le stesse modalità di cui all'art. 4.

Art. 7

Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

DISPONE

- Di notificare il presente provvedimento:
ai proprietari delle aree di cui al presente provvedimento come di seguito individuati:

- 1) Madzski Zoran nato in Macedonia il 11/09/1967, residente a Preci via Norcia snc , comproprietario per 1/2;
- 2) 2)Madzoska Zaklina nata in Macedonia il 31//07/1975, residente a Spoleto Via Filosofi n. 42 comproprietario per 1/2 ;

dandosi atto che nell'immediato l'onere di tale notifica deve intendersi assolto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Di comunicare altresì il presente provvedimento:

- 1) Al responsabile del procedimento Geom. Michele Spinelli - Area Tecnica settore OO.PP- Manutenzioni e Ricostruzione.
 - 2) Prefettura di Perugia;
 - 3) Alla Regione Umbria C.R.P.C. Via Romana Vecchia Foligno (PG);
- Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria, entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

 IL SINDACO
Massimo Messi
